

LODO ARBITRALE

Il Collegio Arbitrale, costituitosi in data 29 settembre 2016, presso la sede della Camera Arbitrale per i Contratti Pubblici in Roma, via Marco Minghetti 10, composto da:

Avv. Maurizio Zoppolato, con funzioni di presidente

Ing. Vincenzo De Caro, arbitro

Avv. Ugo Massimilla, arbitro

per la decisione della controversia insorta tra:

DITTA COSTRUZIONI GEOM. PORTA ANTONIO, in persona del legale rappresentante Geom. Antonio Porta, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fortunato Francesco Mirigliani e Marco Mirigliani ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Catanzaro, via Gaetano Argento, 14,

E

PROVINCIA DI CATANZARO, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Bruno Vincenzo, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Federica Pallone e Pietro Oliverio ed elettivamente domiciliata presso il Settore Legale dell'Ente in Catanzaro, Piazza L. Rossi, 5,

ha pronunciato il seguente lodo

*** **

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

*** **

1. I presupposti di fatto: il contratto di appalto e l'avvio dell'esecuzione.

Con delibera n. 32 del 23 dicembre 1986, la Provincia di Catanzaro ha indetto la procedura di licitazione privata avente ad oggetto la costruzione dell'edificio da adibire a seconda sede dell'Istituto Tecnico Commerciale in



località Mater Domini, Catanzaro, per un importo a base d'asta di lire 3.400.000.000.

La procedura si è conclusa con l'aggiudicazione dell'appalto all'ATI di cui l'impresa Ditta Costruzioni Geom. Porta Antonio (di seguito Ditta Porta, o Impresa) era capogruppo, con un ribasso del 18,60%, per un importo di lire 2.767.600.000 (pari ad euro 1.429.346,11).

In data 8 gennaio 1990, le parti hanno sottoscritto il contratto.

Prima ancora della stipula del contratto, l'Amministrazione provinciale di Catanzaro, l'8 luglio 1989, ha consegnato i lavori alla Ditta Porta; il termine per l'esecuzione era previsto per il 16 ottobre 1991.

*

2. L'andamento dei lavori

L'esecuzione dell'appalto è stata tuttavia sospesa una prima volta tra il 23 novembre 1990 ed il 5 luglio 1991, a seguito di un provvedimento cautelare assunto dal TAR Calabria sulla procedura di aggiudicazione.

Non appena ripresi i lavori, in data 13 luglio 1991 la Direzione Lavori ha predisposto una prima perizia di variante, per l'esecuzione di opere prope-
deutiche alle principali; la variante non è stata peraltro approvata dall'Amministrazione, fino alla predisposizione della seconda perizia di variante, redatta il 14 febbraio 1992, per l'adeguamento degli impianti tecnologici alle norme intervenute nel periodo intercorrente tra l'approvazione della progettazione, il reperimento dei finanziamenti e l'affidamento dei lavori.

In attesa dell'approvazione delle due varianti, il 15 maggio 1992 la Direzione Lavori ha disposto la seconda sospensione dei lavori, con verbale firmato con riserva dall'Impresa (doc. n. 5 depositato dalla Ditta Porta).

In particolare, l'Impresa ha rilevato che, alla data di redazione del verbale di sospensione, le due perizie di variante non erano state ancora approvate; pertanto, l'Impresa ha chiesto all'Amministrazione l'autorizzazione alla prosecuzione dei lavori, nonché una proroga di due mesi per la relativa ultimazione.

La domanda dell'impresa ha avuto solo parziale riscontro dall'Amministrazione, che in data 1 luglio 1992 ha concesso una prima proroga di sessanta giorni sul termine di ultimazione dei lavori, peraltro in quel momento ancora sospesi.

La prima perizia di variante è stata approvata solamente in data 1 luglio 1994, con proroga di ulteriori quattro mesi per l'ultimazione dei lavori. Conseguentemente, con verbale di ripresa dei lavori in data 24 luglio 1994, firmato con riserva dall'Impresa, è stata disposta la ripresa dei lavori.

In virtù della variante approvata, con l'atto aggiuntivo n. 1 del 17 ottobre 1994 sono stati concordati ulteriori lavori, per un importo netto di lire 336.538.682 (pari ad euro 173.807,72).

I lavori oggetto del contratto iniziale e della variante n. 1 sono stati dichiarati ultimati con certificato di ultimazione dei lavori in data 7 febbraio 1995; il verbale attesta il rispetto del termine contrattuale, protratto all'8 febbraio 1995 in considerazione delle sospensioni intervenute dal 23 novembre 1990 al 5 luglio 1991 e dal 15 maggio 1992 al 25 luglio 1994, nonché della proroga complessiva di sei mesi.

Senonché, con deliberazione n. 1251/5 del 20 giugno 1995, l'Amministrazione provinciale ha approvato la perizia di variante n. 2, disponendo la proroga n. 3 di altri due mesi, riconoscendo all'ATI

l'affidamento, alle stesse condizioni del contratto principale, di nuovi prezzi e della revisione dei prezzi, per un importo aggiuntivo netto di lire 229.594.342 (pari ad euro 118.575,58).

Tale ulteriore affidamento è stato oggetto del secondo atto aggiuntivo – rep. 1962 – (doc. n. 18 prodotto dall'Impresa) redatto dall'Amministrazione e sottoscritto dall'Impresa il 23 agosto 1995.

Anche tali ulteriori lavori sono stati eseguiti nei termini concessi.

Lo stato finale dei lavori del 18 dicembre 1995 indica un credito residuo dell'ATI, rispetto agli importi già fatturati, per un importo di lire 16.671.315 (pari ad euro 8.610,02), oltre IVA (doc. n. 15 Ditta Porta).

I lavori sono stati collaudati con esito positivo, come da certificato di collaudo emesso in data 3 aprile 2001 (doc. n. 20 Ditta Porta), firmato con riserva dall'Impresa il 17 luglio 2001.

Tra l'altro, il certificato di collaudo ha dato atto del rispetto del termine di consegna dei lavori, come risultante dalla relazione accompagnatoria dello stato finale ed in considerazione delle sospensioni, delle varianti e delle proroghe intervenute nel corso dell'esecuzione del contratto.

*

3. Le riserve dell'Impresa e le questioni attinenti ai pagamenti.

L'impresa ha apposto tre riserve nei libri contabili: la prima, in calce al SAL n. 7 dell'8 novembre 1994; la seconda e la terza, in calce allo stato finale dei lavori in data 18 dicembre 1995.

Nel dettaglio, le riserve possono essere così riassunte:

riserva n. 1: la Ditta Porta ha lamentato l'illegittimità della seconda sospensione dei lavori (1992-1994) dovuta all'approvazione della prima perizia di

variante tecnica, quindi indipendente dalla volontà dell'appaltatore. Di conseguenza, l'Impresa ha chiesto l'accredito dei maggiori oneri dovuti per le spese generali e l'indennizzo per svalutazione e immobilizzazione di mezzi ed impianti, per un totale di euro 242.622,28, oltre IVA e accessori di legge;

riserva n. 2: l'Impresa ha chiesto il rimborso degli oneri ISPEL, sostenuti dall'Impresa in ottemperanza ad ordine di servizio n. 1 bis del 2 ottobre 1995, ma che per legge sono imputabili al proprietario dell'immobile. Pertanto ha chiesto un rimborso pari ad euro 3.021,01, salvo accessori di legge;

riserva n. 3: la Ditta Porta ha chiesto il pagamento degli interessi legali e moratori, per i ritardi nei pagamenti in relazione alle somme dovute per i SAL nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e le revisioni prezzi n. 4 bis, 6 bis, 1 bis, 8 bis e 9bis, quantificati dall'Impresa in euro 117.818,69.

La Direzione Lavori ha rigettato le tre riserve presentate dall'Impresa in quanto irrituali, tardive ed infondate.

Contestualmente al collaudo, i collaudatori hanno redatto la relazione riservata per l'Amministrazione (doc. n. 21 Impresa Porta), nella quale si sono espressi in merito alle riserve esposte dall'appaltatore: ritenendo la n. 1 e la n. 2 tardive ed infondate, ma riconoscendo la richiesta di interessi legali e moratori sui ritardati pagamenti oggetto della riserva n. 3.

Con riferimento a tale ultima riserva, la relazione riservata *"dà atto altresì di avere ricevuto da parte dell'impresa PORTA geom. ANTONIO il prospetto riepilogativo delle spettanze in ordine alla riserva n. 3, a mezzo raccomandata del 29/11/2000"*.

*

4. Le istanze dell'Impresa successive al collaudo.



Successivamente al collaudo, l'Impresa ha inoltrato all'Amministrazione numerose richieste formali.

Con nota del 16 luglio 2003 ha richiesto alla Provincia di Catanzaro i pagamenti ineseguiti e di accedere alla relazione riservata dei collaudatori.

Il 17 dicembre 2003 l'Impresa, in veste di capogruppo dell'ATI, ha chiesto alla Provincia di provvedere al pagamento di quanto dovuto, trasmettendo copia dei certificati di pagamento nn. *9bis1*, *9bis2*, *9ter1*, *9ter2*, a suo tempo ritualmente emessi dall'Ingegnere Capo dell'amministrazione appaltante.

Il 16 dicembre 2005 l'Impresa ha riprodotto i documenti relativi ai certificati di pagamento alla Provincia.

In seguito a tali reiterate richieste, nella nota inviata all'Impresa il 9 gennaio 2006, l'Amministrazione, ammettendo il notevole ritardo nella risposta, ha assicurato che nei giorni successivi avrebbe provveduto all'emissione del certificato di collaudo dell'ITC Mater Domini e al pagamento dello stato finale e di quanto dovuto (doc. n. 25 Porta).

Tuttavia, la Provincia non ha evidentemente provveduto, tanto che nell'anno 2007 vi sono state altre tre note (22 giugno, 10 agosto e 14 dicembre) con le quali la Ditta Porta ha trasmesso nuovamente la distinta riepilogativa degli importi dovuti e la richiesta di ottenerne il pagamento.

Il 13 maggio 2008 l'Impresa ha inviato alla Provincia di Catanzaro un atto di diffida e costituzione in mora.

Con nota prot. N. 51700 del 20 maggio 2008 l'Amministrazione provinciale ha risposto all'Impresa informandola dell'istruttoria in corso e provvedendo successivamente alla convocazione di un incontro per concordare le condizioni di un accordo bonario. L'incontro si è svolto in data 20 giugno 2008,

ma l'ipotesi di accordo non è mai stata approvata dalla Provincia.

*

5. L'instaurazione del giudizio arbitrale.

Con atto stragiudiziale del 28 maggio 2014, la Ditta Costruzioni Geom. Porta Antonio ha proposto all'Amministrazione Provinciale di deferire la controversia al giudizio arbitrale.

A seguito della nomina dell'arbitro da parte dell'Amministrazione Provinciale, la procedura è proseguita dinanzi alla Camera Arbitrale per i Contratti Pubblici, che –tra l'altro– ha indicato il terzo arbitro.

Il Collegio Arbitrale si è formalmente costituito il 29 settembre 2016, allorché gli arbitri hanno dichiarato di accettare la nomina e di non versare in posizioni di incompatibilità.

Stante l'assenza di documenti ed atti nel fascicolo, il Collegio ha rinviato il tentativo di conciliazione all'udienza fissata il 12 gennaio 2017, concedendo alle parti termini per la produzione di una memoria contenente le domande da sottoporre al Collegio, corredata da eventuale documentazione, e per la produzione di memorie di replica ed eventuali precisazioni.

Nella propria comparsa di costituzione, datata 27 settembre 2016, l'Amministrazione Provinciale ha chiesto di dichiarare inammissibili, improcedibili ovvero di rigettare tutte le domande avanzate per prescrizione, decadenza ed infondatezza.

La Provincia di Catanzaro ha contestato, preliminarmente, la prescrizione dell'azione a proporre giudizio arbitrale, *ex art. 5 della legge 10 dicembre 1981, n. 741*, in quanto i lavori sono stati ultimati in data 17 settembre 1995. Ha eccepito inoltre l'intempestività della prima riserva per decadenza, *ex art.*

54 del R.D. 25 maggio 1895 n. 350, oltre all'infondatezza in quanto la variante sarebbe riconducibile a circostanza speciale (art. 30 capitolato generale e articolo 16 R.D. 350/1895) e non a carenze di progettazione.

Anche in ordine alla seconda riserva è stata eccepita la tardività, in quanto annotata al registro di contabilità dall'impresa oltre i termini di decadenza previsti dalla legge.

Circa la terza riserva è stata eccepita la prescrizione dell'azione, rinviando agli stessi motivi già dedotti in merito all'azione esperita dall'Impresa circa i mancati pagamenti.

*

6. Lo svolgimento del giudizio arbitrale.

Nella memoria dell'8 novembre 2016, la Ditta Costruzioni Geom. Porta Antonio ha esposto le ragioni del – a suo dire – travagliato decorso dell'appalto, nonché delle due sospensioni dei lavori, imputandole integralmente alla stazione appaltante, ed ha posto al Collegio Arbitrale i seguenti quesiti:

«1. stabilire la sussistenza dei crediti vantati dall'ATI appaltatrice nei confronti dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro in dipendenza del contratto di appalto di che trattasi e dei documenti contabili di liquidazione dei crediti emessi dagli organi della stessa amministrazione;

2. la determinazione degli interessi moratori connessi con le somme spettanti e non elargite all'ATI appaltatrice;

3. l'ammissibilità delle riserve esposte sul registro di Contabilità da parte dell'ATI appaltatrice in sede di Conto Finale dei lavori e la loro attività di quantizzazione;

4. la sussistenza e la determinazione degli interessi moratori derivanti da ri-

tardi nei pagamenti in acconto elargiti all'ATI appaltatrice».

In data 13 dicembre 2016 l'Impresa ha altresì depositato una memoria di replica, nella quale, oltre a ribadire l'infondatezza delle eccezioni di controparte circa la prescrizione dell'azione, ha chiesto al Collegio di disporre, qualora lo ritenesse necessario, una consulenza tecnica d'ufficio per determinare l'esatta quantificazione degli importi da riconoscere alla Ditta Porta.

L'Amministrazione Provinciale di Catanzaro ha prodotto unicamente una memoria di replica entro il termine del 15 dicembre 2016, eccependo la tardività della trasmissione della memoria della controparte. Ha inoltre insistito sulle ragioni che renderebbero infondate, decadute e prescritte le pretese dell'Impresa.

All'udienza del 12 gennaio 2017, alla presenza degli arbitri e dei difensori di entrambe le parti come da verbale, il tentativo di conciliazione esperito dal Collegio non è andato a buon fine.

Il Collegio ha rilevato le eccezioni sollevate dalla Provincia circa la mancata trasmissione della memoria di controparte entro i termini; conseguentemente, ha assegnato all'Impresa termine per la produzione di tutti i documenti, alla Provincia un successivo termine per la memoria di replica e documenti, e di nuovo all'Impresa Porta un ultimo termine per un'eventuale replica.

Nel rispetto dei termini così fissati, il Collegio ha chiesto alle parti di integrare la documentazione prodotta, in quanto la produzione documentale di Porta conteneva un verbale di ripresa dei lavori, dopo la prima sospensione, firmato senza riserva; inoltre, non risultava prodotto verbale di ripresa dei lavori a conclusione della seconda sospensione.

Ancora, rilevando una apparente discrasia tra la somma richiesta per i man-



A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the official who issued the fiscal stamp.

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the official who issued the fiscal stamp.

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the official who issued the fiscal stamp.

cati pagamenti e la domanda riportata a pagina 1 della prima memoria dell'Impresa Porta, il Collegio ha chiesto a parte attrice di precisare i riferimenti documentali da cui desumere l'importo.

D'altro canto, il Collegio ha chiesto alla Provincia di precisare se l'eccezione pregiudiziale sollevata riguardasse tutte le domande dell'appaltatore o solo quelle relative alle riserve.

Con memoria in data 24 gennaio 2017, l'Impresa ha precisato che l'importo relativo ai mancati pagamenti all'ATI da parte dell'amministrazione ammonta ad euro 71.051,27, indicando di seguito le relative fatture. Ha prodotto inoltre il verbale di ripresa n. 1, che non risulta sottoscritto con riserva; tuttavia l'Impresa ha affermato l'esistenza di una diversa conformazione in sede ufficiale.

L'Impresa ha altresì dichiarato che il verbale n. 2 non risulta presente nella documentazione in suo possesso, ma che l'avvenuta sottoscrizione con riserva è rinvenibile dal SAL n. 7 e dalla relazione dei collaudatori sulle riserve dell'Impresa (documenti entrambi prodotti).

Infine, quanto all'eccezione di tardività sollevata dalla Direzione Lavori, Ditta Porta ha affermato che la questione era stata già ampiamente discussa e chiarita con parere dell'8 luglio 2008 redatto dall'Avv. Filippelli e trasmesso al Dirigente Cantafio (doc. n. 32 Porta).

La Provincia di Catanzaro, nella memoria di replica del 31 gennaio 2017, ha ribadito l'intervenuta prescrizione delle azioni avversarie – ex articolo 5 della legge 10 dicembre 1981 n. 741 – in quanto i lavori sono stati ultimati il 17 settembre 1995, lo stato finale è stato redatto l'11 dicembre 1995, il collaudo emesso il 3 aprile 2001 e la prima formale messa in mora da parte

dell'Impresa è intervenuta solo nel 2008.

Nella memoria di replica del 9 febbraio 2017, l'Impresa ha insistito affinché il Collegio rivolga interpello – ex articolo 210 e ss. c.p.c. – all'Amministrazione, ordinandole di esibire i verbali di ripresa dei lavori n. 1 e n. 2, per verificarne l'apposizione della sottoscrizione con riserva da parte dell'Impresa.

L'Impresa ha inoltre contestato integralmente l'eccezione relativa alla prescrizione dell'azione evidenziando, per un verso, che l'approvazione dell'atto di collaudo è intervenuta il 3 aprile 2001; di conseguenza, nel 2008 – data in cui è stato proposto l'atto di intimazione – i termini prescrizionali non erano ancora decorsi. Per altro verso, che sono intervenute formali manifestazioni di riconoscimento del credito da parte dell'amministrazione nei confronti dell'impresa.

All'udienza del 16 febbraio 2017, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e trattato ampiamente le questioni fondamentali della controversia.

Ad esito dell'udienza, il Collegio ha concesso termine fino al 20 marzo 2017 per le memorie conclusionali ed al 10 aprile 2017 per le repliche.

Nelle memorie conclusionali del 14 e del 16 marzo 2017, rispettivamente della Ditta Porta e della Provincia di Catanzaro, le parti si sono limitate a ribadire quanto precedentemente dedotto. In particolare, l'Amministrazione provinciale ha sottolineato l'inutilità della bozza di verbale, priva di sottoscrizione, prodotta dalla controparte.

Nelle memorie di replica le parti hanno ulteriormente ribadito le reciproche posizioni.

*** **

DIRITTO – MOTIVI DELLA DECISIONE

7. L'Impresa Porta ha chiesto al Collegio di pronunciarsi sui mancati pagamenti, quantificati in euro 71.051,27 (oltre interessi legali e moratori), nonché sulle riserve apposte negli atti contabili, relative: alle conseguenze delle sospensioni dei lavori; al preteso credito dell'Impresa in merito al pagamento degli oneri ISPEL; infine, agli interessi maturati per i ritardati pagamenti.

L'Amministrazione Provinciale ha eccepito la pretesa prescrizione dell'azione promossa dall'Impresa, oltre alla tardività ed infondatezza delle riserve.

*

8. In via preliminare, per scrupolo del Collegio, pare opportuno tornare sulla eccezione, sollevata dall'Amministrazione nella memoria del 15 dicembre 2016, riguardante l'asserita tardività della memoria prodotta dall'Impresa l'8 dicembre 2016.

In effetti, la memoria risulta tempestivamente trasmessa agli arbitri via PEC, ma non alla Provincia di Catanzaro.

Tuttavia, lo stesso legale della Provincia ha poi dato atto della irrilevanza della questione, salvo suo diritto a termini a difesa, puntualmente concessi dal Collegio.

Del resto, secondo quanto stabilito dall'articolo 816-bis c.p.c., *«gli arbitri hanno facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio (...). Essi debbono in ogni caso attuare il principio del contraddittorio, concedendo alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa»*.

A tal proposito, è pacificamente affermato che l'omessa osservanza del principio del contraddittorio implicherebbe una concreta menomazione del diritto

to di difesa. Invero, *«in ragione della libertà delle forme che caratterizza il procedimento arbitrale, l'essenziale rilevanza del principio del contraddittorio – che attiene all'ordine pubblico, come emerge dalla complessiva disciplina legale, che ripetutamente lo richiama (cfr. articolo 808 ter, comma 2, n. 5; articolo 816 bis, comma 1; articolo 829, comma 1, n. 9) – finisce, così, per diventare il vero crisma di legittimità del procedimento stesso e garanzia processuale inderogabile, la quale esige che ciascuna parte sia messa nella condizione di svolgere le proprie difese per tutto il corso del procedimento arbitrale, senza incorrere in decadenze “a sorpresa”»* (Cass., civ., sez. Un., 21 gennaio 2016, n. 1099).

Avendo appunto il Collegio accordato idonei termini, e non avendo la Provincia sollevato alcuna ulteriore eccezione sul punto, la questione può considerarsi superata e la memoria della Ditta Porta ammessa in giudizio.

Solo per completezza si soggiunge comunque che tale memoria non ha apportato elementi non riconducibili a difese svolte prima o dopo tale atto; sicché, quand'anche si fosse trattato di memoria non ammissibile, non sarebbero ravvisabili questioni che il Collegio non potrebbe prendere in considerazione.

*

9. Come anticipato, l'Amministrazione ha eccepito che le pretese azionate dall'Impresa sarebbero prescritte, in pretesa applicazione dell'articolo 5 legge 10 dicembre 1981 n. 741, vigente all'epoca dei fatti.

La norma citata, al comma 2, prevede che *«trascorsi i termini di cui ai commi precedenti* (sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori – prorogabili fino ad un anno in casi particolari – da cui decorrono ulteriori due mesi per



l'emissione del collaudo, n.d.r.), l'impresa può proporre, ai sensi delle norme vigenti, giudizio arbitrale o ordinario per le controversie nascenti dal contratto di appalto, anche se non è stato approvato il collaudo o il certificato di regolare esecuzione. L'impresa può tuttavia instaurare il giudizio successivamente, nei termini previsti dalle norme vigenti, una volta che l'amministrazione le abbia notificato il provvedimento che risolve le controversie in sede amministrativa».

L'Amministrazione Provinciale ha sostenuto che il termine di cui sopra sarebbe scaduto il 17 maggio 1996, in quanto i lavori sono stati ultimati il 17 settembre 1995. Di conseguenza, il termine di prescrizione decennale per azionare i diritti relativi al contratto d'appalto sarebbe scaduto il 17 maggio 2006. Il primo atto formale di diffida e messa in mora sarebbe quello notificato all'Amministrazione solo il 13 maggio 2008 e quindi – secondo la Provincia – oltre il termine di prescrizione decennale.

L'eccezione, ad avviso del Collegio, appare fondata, con riferimento alle riserve 1 e 2, mentre non opera, per le ragioni che verranno di seguito esposte, con riferimento ai mancati pagamenti ed agli interessi sui ritardati pagamenti.

Giova peraltro premettere che, come si vedrà appresso (cfr. *infra*, par. 12.1), la riserva n. 1 appare inammissibile/infondata anche per altri motivi.

*

9.1. Le ragioni di operatività della prescrizione, in generale.

Secondo un orientamento costante della Corte di Cassazione, la *ratio* dell'articolo 5 della legge 741/1981 risiede nell'evitare che l'amministrazione ritardi «*sine die le sue determinazioni sul collaudo, in*

quanto ciò paralizzerebbe per un tempo indeterminato, ed in modo contrario ai principi di buona fede, la realizzazione delle pretese della controparte» (Cass. Civ., Sez. Un., 28 ottobre 1995, n. 11312).

In altri termini, la norma è finalizzata a scongiurare uno slittamento *ad libitum* dell'azione esperibile dall'appaltatore, con conseguenziale riflesso sulla effettività della tutela giurisdizionale dell'appaltatore, costituzionalmente garantita. In tal ottica, il mancato rispetto dei termini per il collaudo consente all'appaltatore di esperire le azioni necessarie alla tutela delle proprie ragioni.

L'articolo 5 è considerato una norma di *«carattere generale applicabile a tutte le procedure di esecuzione di opere pubbliche, la quale nel prevedere termini entro i quali deve essere compiuto il collaudo, delinea con certezza il periodo superato il quale, perdurando l'inerzia dell'ente committente, quest'ultimo deve ritenersi inadempiente, con la duplice conseguenza che l'appaltatore può agire per il pagamento senza necessità di mettere in mora l'Amministrazione e che, alla scadenza del predetto termine, inizia a decorrere la prescrizione del credito»* (Cass. Civ. Sez. I, 16 agosto 2011, n. 17314).

Si tratta, dunque, di un'eccezione al principio generale per cui il termine di prescrizione decennale inizia a decorrere dall'emissione del collaudo da parte dell'Amministrazione; eccezione, ripetesi, posta a tutela dell'appaltatore, dinanzi ai ritardi dell'amministrazione.

Così inquadrata la *ratio* della disposizione invocata dalla Provincia, ritiene il Collegio che nella specie la sopravvenienza del collaudo in un momento successivo alla scadenza dei termini non abbia prodotto l'effetto di interrom-

pere il periodo di prescrizione decennale.

Anzitutto perché, come evidenziato dalla Corte di Cassazione, *«il certificato di collaudo, la relazione di collaudo e la quantificazione del compenso dovuto all'appaltatore, sono semplici atti endoprocedimentali, che concludono soltanto la prima fase dell'accertamento, inidonei ad attribuire diritti all'appaltatore, e quindi privi di efficacia interruttiva della prescrizione»* (Cassaz., sez. I, 26 gennaio 2011 n. 1832).

Inoltre perché nella specie non risulta agli atti alcun provvedimento di formale adozione o recepimento del Collaudo; il che, se certo non toglie di valenza il Collaudo ai fini dell'accettazione dell'opera e delle altre conseguenze sui pagamenti o sulla responsabilità dell'appaltatore, non pare invece produrre effetti interruttivi sul termine previsto dall'articolo 5.

Del resto, nelle numerose note riferite in premessa, l'Impresa ha in più occasioni chiesto la trasmissione del Collaudo; in difetto di formale trasmissione, risulta logico ritenere che il termine decennale dal momento in cui il collaudo avrebbe dovuto essere formalizzato continui a maturare, con scadenza nel caso concreto al 17 maggio 2006.

In conclusione, appare fondata l'eccezione sollevata dalla Provincia, di prescrizione dell'azione relativa alle domande che non siano oggetto di separata messa in mora o comunque di diversi atti interruttivi della prescrizione, e dunque, alla luce di quanto si dirà appresso, alle riserve sub 1 e 2.

*

9.2. Le messe in mora dell'Impresa

Almeno con riferimento ai mancati pagamenti ed agli interessi sui ritardati pagamenti, deve comunque osservarsi che gli atti di causa dimostrano che

l'Impresa Porta ha più volte chiesto all'Amministrazione il pagamento, con effetto ogni volta interruttivo della prescrizione.

Anzitutto, la relazione dei Collaudatori sulle riserve dell'Impresa non si limita a pronunciarsi sulla spettanza degli interessi, ma *«dà atto ... di avere ricevuto da parte dell'Impresa Porta ... il prospetto riepilogativo delle spettanze in ordine alla riserva n. 3, a mezzo raccomandata del 29/11/2000»* (doc. 21 Porta, ultima pagina).

Risulta dunque dimostrato documentalmente, con documento facente piena prova fino a querela di falso (peraltro, la Provincia non solo non ha proposto querela di falso sul punto, ma non ha mai eccepito alcunché sulla raccomandata in questione), che l'Impresa ha chiesto il pagamento degli importi a titolo di interessi sui ritardati pagamenti, con raccomandata ricevuta dall'Amministrazione e da questa inoltrata debitamente all'organo di collaudo (in assenza di qualsiasi contestazione, il conteggio prodotto con la raccomandata risulta essere quello prodotto dall'Impresa Porta quale doc. 19, che appunto conteggia gli interessi maturati sino ad ottobre 2000).

Tale documento ha certamente valenza interruttiva della prescrizione decennale, quantomeno -ripetesi- con riferimento ai mancati pagamenti ed agli interessi.

Inoltre, come evidenziato in fatto (par. 4), tra il 2003 ed il 2008 l'Impresa ha ripetutamente trasmesso le fatture e copia dei certificati di pagamento, nonché ha reiteratamente avanzato le proprie richieste, ogni volta chiedendo *“che ... vengano erogate urgentemente le spettanze”* (doc. 22, 23, 24 Porta; cfr. altresì doc. 26 Porta, nel quale l'impresa si dichiara disponibile a rinunciare agli interessi, a fronte di un tempestivo pagamento del saldo: con im-



A blue ink signature.

Two blue ink signatures.

plicito effetto di pretendere viceversa il pagamento anche degli interessi, in caso di perdurante ritardo. Cfr. infine doc. 27 e 28 Porta, prima della diffida del 13 maggio 2008, doc. 29 Porta).

Tali comunicazioni, circostanziate e certamente ricevute dalla Provincia, che del resto sul ricevimento non ha mosso contestazioni, costituiscono ciascuna valido evento interruttivo della prescrizione, sicché il termine decennale non risulta mai inutilmente decorso.

In proposito, la Provincia ha eccepito che le richieste non sarebbero valide a fini interruttivi, perché indirizzate genericamente alla Provincia, e non ad un ufficio specifico; inoltre, che riguarderebbero *“unicamente importi di cui all'appalto e non interessi o riserve”* (Il memoria di replica, pag. 1).

Quanto al primo aspetto, costituisce principio pacifico che l'Amministrazione, intesa come “ente”, risponde di quanto pervenuto presso la sua sede e ad essa indirizzato, indipendentemente dagli organi; con, al più, un rapporto di immedesimazione organica tra Amministrazione e legale rappresentante, di modo che qualsiasi comunicazione inviata al secondo può essere riferita alla prima, ma certo senza nessun effetto contrario conseguente alla mancata indicazione dell'ufficio competente.

Quanto al secondo argomento, la difesa della Provincia pare obliterare la raccomandata riferita dall'Organo di Collaudo, certamente relativa agli interessi, la quale, risalendo al 2000, produce un effetto interruttivo tale da far decorrere dall'inizio il termine decennale; e poiché la stessa Provincia riconosce valenza di messa in mora sugli interessi nella diffida *“inoltrata nel 2008”* (sempre seconda memoria), può escludersi che sia decorso il termine decennale con riguardo agli interessi.

Al riguardo, giova ricordare che per principio pacifico, *«l'atto di costituzione in mora di cui all'art. 1219 cod. civ., idoneo ad integrare atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 cod. civ., ultimo comma, non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e quindi non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto (Cass. 15766/2006)»* (Cassaz., Sez. III, 16 agosto 2010 n. 18709)

Senza considerare, poi, che l'Amministrazione ha ufficialmente risposto con nota in data 9 gennaio 2006 (doc. 25 Porta), che *«in riferimento alla Vostra ultima nota ... pervenuta in data 20 dicembre 2005 Prot. 83216, si fa presente che negli immediati prossimi giorni verrà trasmesso al competente ufficio Amministrativo dell'Ente il certificato di collaudo ... e quindi si procederà al pagamento dello stato finale e di quant'altro dovuto Vi»*.

La nota, in sostanza, riconosce il debito dell'Amministrazione non solo con riferimento alle risultanze dello stato finale, ma anche *“di quant'altro dovuto”*, ciò trattandosi evidentemente degli interessi (ché non è dato riscontrare altro credito immediatamente riconoscibile). Ebbene, la nota in questione interviene prima della scadenza del termine decennale, quand'anche calcolato a decorrere dalla data indicata dalla stessa Provincia (maggio 1996), con piena valenza interruttiva della prescrizione.

In proposito, appare altresì rilevante il principio per cui *«le trattative di bonario componimento di una vertenza possono peraltro integrare gli estremi dell'atto idoneo ad interrompere la prescrizione ex art. 2944 c.c., tutte le*

volte in cui, dal comportamento di una delle parti, risulti il riconoscimento dell'altrui diritto di credito, essendo dipesa la mancata transazione da questioni attinenti alla liquidazione del danno e non anche all'esistenza del diritto (Cass. Sez. III, 6.8.1999 n. 8477 e 12.3.1992 n. 9539; Cassaz. Sez. I, 26.9.1978 n. 4322, ove è più specificamente affermato che la rinuncia alla prescrizione per effetto di atto incompatibile con la volontà di avvalersi di essa, a norma dell'art. 2937 c.c., ovvero l'interruzione della prescrizione medesima, per effetto di riconoscimento, a norma dell'art. 2944 stesso codice, possono conseguire anche da una proposta transattiva, qualora questa, anziché presupporre la contestazione del diritto della controparte, venga formulata in circostanze e con modalità tali da implicare ammissione del diritto stesso, e sia rivolta solo ad ottenere un componimento sulla liquidazione del quantum)» (Cassaz., Sez. III, 14 luglio 2009 n. 16379).

Rispetto almeno ai ritardati pagamenti (su cui la stessa Provincia dà atto delle numerose diffide, peraltro insistendo nell'eccepire la prescrizione anche della relativa domanda) ed agli interessi conseguenti ai ritardati pagamenti, risulta quindi dimostrata documentalmente la reiterata interruzione della prescrizione.

Ferma restando l'applicazione dell'articolo 5 di cui al paragrafo 9.1 che precede, su queste domande l'azione proposta dalla Ditta Porta apparire comunque tempestiva.

10. I termini di prescrizione dei pagamenti e degli interessi

Per quanto la Provincia non abbia espressamente sollevato la questione, mostrando anzi di ritenere applicabile l'ordinario termine decennale di prescri-

zione, pare altresì opportuno soffermarsi sulla durata del termine di prescrizione per i pagamenti e per gli interessi.

Com'è noto, l'articolo 2948 c.c. prevede la durata quinquennale della prescrizione per i pagamenti periodici.

Tuttavia, tale prescrizione non pare riferibile ai pagamenti negli appalti pubblici di lavori, che avvengono mediante "acconti" corrisposti in relazione agli Stati di Avanzamento Lavori (SAL).

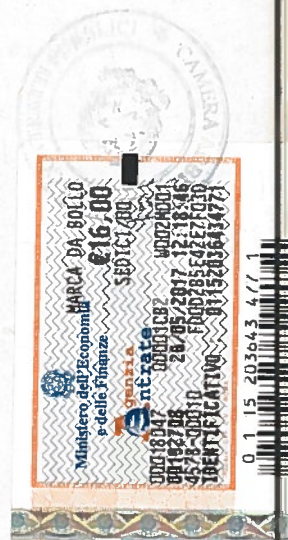
I SAL, infatti, non concretizzano un pagamento periodico, sia perché legati alle opere eseguite e non alla mera periodicità temporale; e sia perché, conseguentemente, non presentano sempre il medesimo importo, bensì appunto il corrispettivo per i lavori svolti nel periodo di riferimento.

Inoltre, la natura di "acconto" di ciascun SAL, e cioè di una anticipazione del credito finale, avente lo scopo di evitare anticipazioni finanziarie troppo lunghe a carico dell'appaltatore, esclude qualsiasi valenza periodica dei pagamenti.

Le considerazioni possono *de plano* estendersi agli interessi moratori di fonte legale dovuti a causa del ritardo nel pagamento del prezzo di appalto, in quanto «l'obbligazione relativa agli interessi, per poter essere assoggettata alla disposizione – articolo 2948 c.c. n. 4 –, deve rivestire il connotato della periodicità, sicché la disposizione stessa non è applicabile in difetto di tale requisito» (Cass. Civ., Sez. I, 23 ottobre 2014, n. 22580).

Pertanto, sia con riferimento ai pagamenti ancora mancanti, sia con riguardo agli interessi, deve considerarsi applicabile il termine ordinario -decennale- di prescrizione.

*



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'D' followed by a flourish.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Jm' or similar.

Handwritten initials in blue ink, possibly 'wr'.

11. I mancati pagamenti

Dalla documentazione prodotta in giudizio emerge, senza alcuna contestazione sul punto da parte della Provincia, che sono stati omessi i pagamenti relativi a:

- certificato di pagamento n. 9 ter 1 – fattura n. 24/95: euro 25.905,20;
- certificato di pagamento n. 9 ter 2 – fattura n. 25/95: euro 13.952,28;
- certificato di pagamento n. 9 bis 1 – fattura n. 26/95: euro 5.778,32;
- certificato di pagamento n. 9 bis 2 – fattura n. 27/95: euro 15.944,45;
- conto finale dei lavori – fattura n. 16/98: euro 9.471,02;

per un totale di **euro 71.051,27**.

Tali importi non risultano contestati dall'Amministrazione, la quale nel corso dell'arbitrato si è limitata ad eccepire la prescrizione dell'azione promossa dall'Impresa appaltatrice, peraltro senza opporre alcun argomento al rilievo delle numerose richieste avanzate dall'impresa (cfr. sempre memoria della provincia n. II, secondo cui tali richieste riguardano *“unicamente importi di cui all'appalto”*; salvo aggiungere che si tratterebbe di richieste *“lacunose”* senza ulteriore spiegazione, quando le richieste recano preciso riferimento non solo agli importi, ma ai SAL ed alle fatture emesse).

Una volta superata l'eccezione di prescrizione, ed appurata la durata decennale del relativo termine, tali importi competono certamente all'Impresa, siccome incontestati.

Sugli importi non corrisposti competono gli interessi legali e moratori.

Le disposizioni rilevanti sulla questione, perché vigenti all'epoca dei fatti, possono essere individuate negli articoli 35 e 36 del D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, prima, e dall'articolo 30, comma 2, del D.M. del 19 aprile 2000 n. 145,

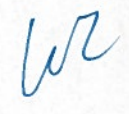
poi. Tali disposizioni prevedono che qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato nel termine di 90 giorni (termine previsto dall'articolo 29 del Capitolato Generale) per causa imputabile alla stazione appaltante, spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; qualora il ritardo nel pagamento superi i 60 giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento decorrono gli interessi moratori.

Inoltre, costituisce un principio pacificamente riconosciuto che il ritardo nel pagamento degli acconti produca l'obbligo della corresponsione degli interessi moratori, senza necessità di un preventivo atto di messa in mora e legittima l'appaltatore all'esperimento dell'azione per il relativo pagamento.

Infatti, *«in tema di appalto di opere pubbliche, gli interessi previsti dagli art. 35 e 36 d.P.R. n. 1063 del 1962 costituiscono una particolare forma di tipizzazione normativa degli interessi innovatori previsti dall'art. 1224 c.c. e sono pertanto dovuti dal giorno della mora che, per espressa statuizione normativa, si verifica, senza bisogno di diffida, alla scadenza del termine previsto dai citati articoli, a nulla rilevando che, atteso il carattere accessorio degli interessi, mancherebbero, fino alla delibera di corresponsione del saldo, i parametri necessari al conteggio, atteso che la difficoltà (ma non impossibilità) di conteggio degli interessi costituisce un ostacolo materiale e non giuridico e non può impedire, pertanto, di far valere il relativo diritto»* (Cass., civ., sez. I, 6 febbraio 1999, n. 1043).



Conseguentemente, gli interessi legali, considerati i "frutti civili" del denaro, decorrono dal momento in cui il credito diviene esigibile, cioè dall'emissione del certificato di pagamento basato sullo Stato Avanzamento



Lavori (SAL) redatto dalla Direzione Lavori, fino al 60° giorno di ritardo. Dal 61° giorno di ritardo decorrono invece gli interessi moratori, secondo quanto previsto dall'articolo 30 commi 2 e 3, sia per il ritardo nel pagamento della rata di acconto, che per la rata di saldo.

Come risulta dal prospetto allegato sub 1 al presente lodo, alla data del 30 aprile 2017 gli interessi risultano pari ad **euro 93.600,37**.

12. Le riserve.

L'Impresa ha apposto tre riserve: la n. 1 sul registro di contabilità, in calce al SAL n.7 dell'8 novembre 1994; la n. 2 e la n. 3 esposte sul registro di contabilità, in calce allo stato finale dei lavori in data 18 dicembre 1995.

12.1. La prima riserva, con cui l'Impresa richiede l'accredito di euro 241.622,28 (oltre IVA e accessori di legge), appare come detto inammissibile per decadenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 741/1981. Inoltre, la richiesta appare inammissibile e/o infondata per ragioni proprie.

In base alla documentazione fornita dalla Impresa appaltatrice (doc. n. 6), i verbali del 15 maggio 1992 (sospensione lavori) e quello del 25 luglio 1994 (ripresa dei lavori) risultano firmati entrambi con riserva. Tuttavia, la riserva non risulta esplicitata tempestivamente nei 15 giorni successivi, in quanto l'esplicitazione si evince solo dal registro di contabilità dell'8 novembre 1994, quindi oltre il termine previsto dall'articolo 54 comma 2 del R.D. n. 350 del 1895, vigente all'epoca dei fatti.

Negli atti di giudizio, l'Impresa non ha contestato la mancata esplicitazione delle riserve nei 15 giorni successivi alla sottoscrizione dei verbali; vicever-

sa, ha sostenuto che non potesse esplicitare la riserva, non avendo a disposizione gli atti di contabilità.

Inoltre, sia pure in termini non espliciti, e dunque probabilmente non suscettibili di essere considerati ai fini della decisione, l'Impresa ha ipotizzato che le sospensioni dei lavori fossero illegittime, con l'implicito corollario di non avere l'onere di tempestiva riserva.

Secondo quanto previsto dalla normativa allora vigente – il D.P.R. n. 103/1962 ed il D.M. n. 145/2000 – è ammessa la sospensione dei lavori per cause o fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto, senza alcun compenso o indennizzo all'appaltatore, qualunque sia la causa della sospensione.

Le norme distinguono le sospensioni necessarie da quelle discrezionali. In particolare, sono necessarie le sospensioni derivanti da avverse condizioni climatiche, casi di forza maggiore, ovvero altre cause che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori. Per "forza maggiore" si intendono quelle cause di impossibilità oggettiva che non siano riconducibili ad alcuna responsabilità dell'Amministrazione, ovvero dell'appaltatore. La sospensione necessaria ha durata indeterminata e non dà luogo ad alcun indennizzo, compenso o possibilità di recedere dal contratto.

Al contrario, nei casi in cui la sospensione sia discrezionale, l'Amministrazione deve valutare l'interesse pubblico prevalente tra la sospensione o la prosecuzione dei lavori. In tal caso, la sospensione è soggetta a limiti temporali; in particolare, qualora la sospensione si protragga per un periodo superiore ad un quarto dell'intera durata del contratto, ovvero sia superiore a sei mesi, l'appaltatore può chiedere lo scioglimento del contratto e,



solo in caso di rifiuto da parte dell'Amministrazione, avrà diritto al ristoro dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini sopra menzionati.

La sospensione, sia essa necessaria o discrezionale, è illegittima qualora al cessare delle cause che l'hanno determinata non sia stata disposta la ripresa dei lavori, ovvero quando si eccedano i tempi strettamente necessari per l'approvazione della variante. Le sospensioni illegittime attribuiscono all'appaltatore il diritto al risarcimento del danno prodotto; ovviamente affinché una sospensione sia definita illegittima è necessario che sia attribuibile ad una responsabilità dell'Amministrazione e che sia stata disposta per cause diverse da quelle espressamente previste dalla legge.

Nella specie, la prima sospensione dei lavori, disposta dal 23.11.1990 al 05.07.1991, è stata causata dall'intervenuta sospensione dell'aggiudicazione da parte del Tribunale Amministrativo Regionale.

La seconda sospensione dei lavori è stata disposta per la redazione di due perizie di variante dovute all'esecuzione di opere propedeutiche a quelle principali e alla necessità di adeguare gli impianti tecnologici alla normativa intervenuta.

In entrambi i casi, il Collegio ritiene che si sia trattato di sospensioni legittime, almeno al momento del verbale di sospensione.

Nel primo, infatti, l'ordine del Tribunale rappresenta un evento indipendente dalla volontà dell'Amministrazione, ed anzi da questa subito senza alcun margine di discrezionalità.

Nel secondo, le novità normative che impongono modifiche progettuali ed esecutive rappresentano l'ipotesi tipica di variante, indipendente dalla di-

screzionalità dell'Amministrazione.

Al più, in questo secondo caso (non nel primo), la sospensione avrebbe potuto tramutarsi in illegittima a causa dell'eccessivo decorrere del tempo. Tuttavia, l'impresa non si è avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 30 comma 2 del Capitolato Generale dello Stato.

Pertanto, trattandosi di sospensioni legittime, le pretese dell'impresa avrebbero dovuto essere tempestivamente esplicitate; ed anzi, l'impresa avrebbe avuto l'onere di attivare il rimedio di cui all'articolo 30, altrimenti dovendo rinunciare a qualsiasi pretesa.

Né rileva in contrario la pretesa mancata disponibilità degli atti di contabilità.

Per principio pacifico, infatti, *«l'onere dell'appaltatore che avanzi pretese comunque idonee ad incidere sul compenso complessivo ad esso spettante, di iscrivere tempestivamente apposita riserva nel registro di contabilità o in altri appositi documenti contabili (tale natura è espressamente attribuita ai verbali previsti dal R.D. n. 350 del 1895, art. 16 da Cass. 1.4.1980, n. 2097; 13.9.2010, n. 19499, che li definisce documenti contabili equivalenti), è subordinato dalla legge non alla disponibilità da parte dell'imprenditore del registro di contabilità ovvero dell'invito da parte del committente a sottoscriverlo, bensì alla obbiettiva insorgenza di fatti ritenuti per lo stesso lesivi, conseguendone la necessità di iscrizione della riserva nel verbale di sospensione o ripresa dei lavori, oppure, qualora gli stessi documenti non siano stati redatti, mediante tempestiva comunicazione all'Amministrazione, giacché le circostanze che possano esercitare un riflesso economico sullo svolgimento del rapporto debbono essere iscritte immediatamente in base*

all'art. 53, salvo poi giustificarle a termini dell'art. 54 (Cass. 12.6.2008, n. 15693)» (Cass., civ., I, 14 febbraio 2014, n. 3548).

La domanda relativa alla riserva n. 1 deve pertanto essere respinta, per mancata specificazione nei termini della riserva e comunque per la sua infondatezza.

12.2. La riserva n. 2, esposta sul registro di contabilità, in calce allo stato finale dei lavori, riguarda il riconoscimento del credito di euro 3.021,01, salvo accessori di legge, relativo agli oneri ISPEL (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro). Tale pagamento è stato effettuato dall'Impresa in seguito all'ordine di servizio n. 1 bis del 2.10.1995 della Direzione Lavori.

Trattandosi di spesa antecedente al termine entro cui avrebbe dovuto concludersi il collaudo, anche questa riserva appare inammissibile per intervenuta decadenza dell'azione, ai sensi dell'art. 5 legge 741/1981.

12.3. Con la riserva n. 3, apposta in calce allo stato finale dei lavori del 18 dicembre 1995, l'Impresa rivendica la corresponsione degli interessi legali e moratori sui ritardati pagamenti relativi ai SAL nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e le revisioni dei prezzi n. 4bis, 6bis, 7bis, 8bis, 9bis, in relazione ai quali i certificati di pagamento sono stati emessi con notevole ritardo.

L'Amministrazione provinciale, fin dalla memoria depositata il 27 settembre 2016, ha eccepito l'intervenuta prescrizione per le stesse ragioni per le quali ha sostenuto la prescrizione dell'azione in relazione ai mancati pagamenti.

Per le ragioni esposte al par. 9 che precede, ed in particolare al par. 9.2,

l'eccezione deve essere superata, in particolare in relazione alla raccomandata riferita dai Collaudatori nella relazione sulle riserve dell'impresa, risalente al 29 novembre 2000 ed avente piena valenza interruttiva della prescrizione. Senza considerare poi che, come riconosciuto dalla stessa relazione riservata, la richiesta di interessi di mora non deve necessariamente essere trasfusa in riserva, potendo essere avanzata in qualsiasi forma nel termine ordinario di prescrizione.

Infatti, *«esula dal sistema delle riserve la domanda di riconoscimento degli interessi dovuti all'appaltatore per il ritardo nel pagamento delle rate di acconto o di quella di saldo, trattandosi di una pretesa che, pur risolvendosi in un aggravio economico per l'amministrazione committente, non incide sulla misura del corrispettivo pattuito e che, in quanto collegata alla mera inosservanza dei termini prescritti per il pagamento delle singole rate, non richiede la verifica di fatti sopravvenuti idonei a incidere sui costi dell'opera né una rettifica della contabilità dei lavori. La circostanza che il corrispettivo sia normalmente destinato a essere pagato, almeno in parte, in data successiva al collaudo dell'opera consente di escludere che la pretesa degli interessi debba essere fatta valere mediante la formulazione della relativa riserva al momento della sottoscrizione del certificato di collaudo. Poiché quest'ultimo può contenere esclusivamente le domande dell'appaltatore che si riferiscono alle operazioni di collaudo, la sua sottoscrizione senza riserve preclude all'appaltatore soltanto la possibilità di tutelare i propri diritti lesi dalle modalità di effettuazione delle predette operazioni o da quant'altro risulta attestato nel verbale, e non anche ogni altro diritto derivante dal contratto»* (Cass. Civ, sez. I, 25 febbraio 2015 n. 3801).



A handwritten signature in blue ink, possibly reading 'WZ'.

A handwritten signature in blue ink, possibly reading 'WZ'.

A handwritten signature in blue ink, possibly reading 'WZ'.

Nel merito, la richiesta dell'Impresa appare fondata, come riconosciuto anche nella relazione riservata dei Collaudatori.

A mente dell'articolo 35, comma 2, del Capitolato Generale d'appalto (DPR 16 luglio 1962 n. 1063) l'Amministrazione ha 30 giorni dall'emissione del certificato di pagamento per provvedere alla corresponsione di quanto dovuto. Decorso i primi 30 giorni, sono dovuti gli interessi legali fino al 61° giorno di ritardo, superato il quale, iniziano a decorrere gli interessi moratori, senza necessità di diffida per espressa previsione normativa.

Dal documento n. 19 prodotto dall'Impresa si evince che:

- i. il certificato di pagamento n. 1 per un importo di lire 239.330.000, pari ad euro 123.603,63 è stato emesso il 18 giugno 1990 e pagato il 6 settembre 1990, quindi con un **ritardo di 80 giorni**;
- ii. il certificato di pagamento n. 2 per un importo di lire 151.100.000, pari ad euro 78.036,64 è stato emesso il 6 luglio 1990 e pagato il 17 settembre 1990, quindi con **un ritardo di 73 giorni**;
- iii. il certificato di pagamento n. 3 per un importo di lire 240.977.000, pari ad euro 124.454,23 è stato emesso il 2 ottobre 1990 e pagato il 7 dicembre 1990, quindi con **un ritardo di 66 giorni**;
- iv. il certificato di pagamento n. 4 per un importo di lire 523.866.000, pari ad euro 270.554,21 è stato emesso il 30 luglio 1991 e pagato il 20 settembre 1991, quindi con **un ritardo di 52 giorni**;
- v. il certificato di pagamento n. 5 per un importo di lire 798.975.000, pari ad euro 412.636,15 è stato emesso il 17 marzo 1992 e pagato il 10 maggio 1992, quindi con **un ritardo di 54 giorni**;
- vi. il certificato di pagamento n. 6 per un importo di lire 279.637.000, pari

ad euro 144.420,46 è stato emesso il 5 giugno 1992 e pagato il 28 agosto 1992, quindi con **un ritardo di 84 giorni**;

vii. il certificato di pagamento n. 7 per un importo di lire 184.116.000, pari ad euro 95.087,98 è stato emesso il 28 luglio 1995 e pagato il 12 settembre 1995, quindi con **un ritardo di 46 giorni**;

viii. il certificato di pagamento n. 8 per un importo di lire 317.985.000, pari ad euro 164.225,55 è stato emesso il 28 luglio 1995 e pagato il 25 agosto 1995, quindi con **un ritardo di 28 giorni**, (quindi un ritardo non rilevante ai fini del calcolo degli interessi);

ix. il certificato di pagamento n. 9 per un importo di lire 271.328.000, pari ad euro 140.129,22 è stato emesso il 5 dicembre 1995 e pagato il 23 gennaio 1996, quindi con **un ritardo di 49 giorni**.

Nel merito, in giudizio la Provincia non ha eccepito alcunché, né sui ritardi (del resto, documentalmente provati dall'Impresa), né sulla spettanza *ex lege* degli interessi, né infine sulle modalità di applicazione.

Anche a prescindere dalla assenza di contestazioni sul punto, le domande appaiono comunque fondate, onde vanno riconosciuti all'Impresa gli interessi legali e, decorsi i termini di legge, di mora sui ritardati pagamenti, così computati come da allegati 2, 3 e al presente lodo:

- interessi legali e di mora fino alla data di ciascun pagamento: totale **euro 87.065,60**;
- interessi di mora maturati sugli interessi fino alla data dell'ultimo pagamento (22 febbraio 1996): totale **euro 12.312,68**;
- interessi di mora sugli interessi successivi alla data dell'ultimo pagamento (23 febbraio 1996) fino al 30 aprile 2017: totale **euro 133.484,36**.

Per le voci relative ad interessi e rivalutazione sui ritardati pagamenti, richiesti nella riserva n. 3 pur se la domanda non impone la formulazione in riserva, spetta quindi complessivamente all'impresa l'importo, alla data del 30 aprile 2017, di **euro 232.862,64**.

*** **

13. Le spese di arbitrato

Alla luce della reciproca soccombenza, il Collegio ritiene doverosa la compensazione delle spese di arbitrato, nella misura del 50% ciascuna, con vincolo di solidarietà.

Inoltre, il Collegio pone a carico delle Parti, nella misura del 50% ciascuna e con vincolo di solidarietà, l'importo dell'uno per mille delle domande dedotte in giudizio, da versare ad ANAC entro il termine di 15 giorni dal deposito del lodo.

Considerato che il complesso delle domande assomma a euro 952.397,69 l'importo dell'uno per mille equivale a euro 952,40.

Nel convincimento di avvalorare lo spirito dello strumento dell'arbitrato ai fini dello snellimento procedurale, il Collegio precisa che gli importi che precedono possano essere anticipati da una sola delle parti, restando a carico dell'altra l'obbligo della restituzione della quota di sua competenza, con applicazione di interessi legali sull'eventuale ritardato pagamento.

*** **

14. Spese legali

Per le medesime ragioni di cui al paragrafo che precede, il Collegio dispone la compensazione delle spese legali.

*** **

*** *** ***

[illegible]

1. respinta sul punto l'eccezione di prescrizione della Provincia, **accerta** la sussistenza dei crediti dell'ATI appaltatrice nei confronti dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro in dipendenza del contratto di appalto in questione, come da certificati di pagamento n. 9 ter 1 – fattura n. 24/95, per euro 25.905,20; certificato di pagamento n. 9 ter 2 – fattura n. 25/95 per euro 13.952,28; certificato di pagamento n. 9 bis 1 – fattura n. 26/95 per euro 5.778,32; certificato di pagamento n. 9 bis 2 – fattura n. 27/95 per euro 15.944,45; conto finale dei lavori – fattura n. 16/98 per euro 9.471,02;
e così per un totale di **euro 71.051,27**;
2. accerta che sull'importo di cui al punto 1 che precede competono all'impresa interessi legali e moratori nella misura complessiva, alla data del 30 aprile 2017, di **euro 93.600,37**;
3. dichiara inammissibile ed infondata, per le ragioni esposte in parte motiva, la riserva n. 1 apposta dall'impresa;
4. dichiara inammissibile, per le ragioni esposte in parte motiva, la riserva n. 2;
5. respinte sul punto le eccezioni di prescrizione della Provincia, **accerta** che sugli importi tardivamente corrisposti dalla Provincia nel corso dell'appalto in questione competono all'impresa interessi legali e moratori, nella misura complessiva, alla data del 30 aprile 2017, di **euro 232.862,64**;

6. **condanna** conseguentemente la Provincia di Catanzaro a corrispondere all'Impresa gli importi che precedono, maggiorati di interessi di mora (punti 1, 2 e 5), dalla data di deposito del presente lodo sino al soddisfo;
7. **pone a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna**, le spese di funzionamento del Collegio arbitrale, liquidate con separata ordinanza, con eventuale rimborso pro quota in caso di adempimento integrale della parte più diligente;
8. **dispone l'integrale compensazione** tra le parti delle spese legali sostenute per il giudizio;
9. **pone a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna**, l'importo dell'uno per mille della controversia da versare alla Camera Arbitrale, nella misura complessiva di euro 952,40, con eventuale rimborso pro quota in caso di adempimento integrale della parte più diligente.

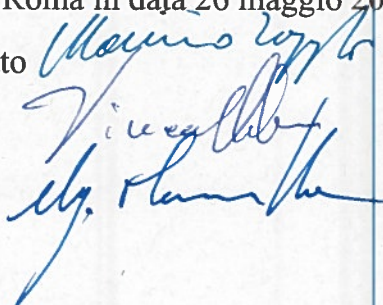
Così deciso in Roma, all'unanimità, alle Camere di Consiglio del 13 aprile 2017 e del 26 maggio 2017.

Il lodo viene firmato in Roma in data 26 maggio 2017.

Avv. Maurizio Zoppolato

Ing. Vincenzo De Caro

Avv. Ugo Massimilla

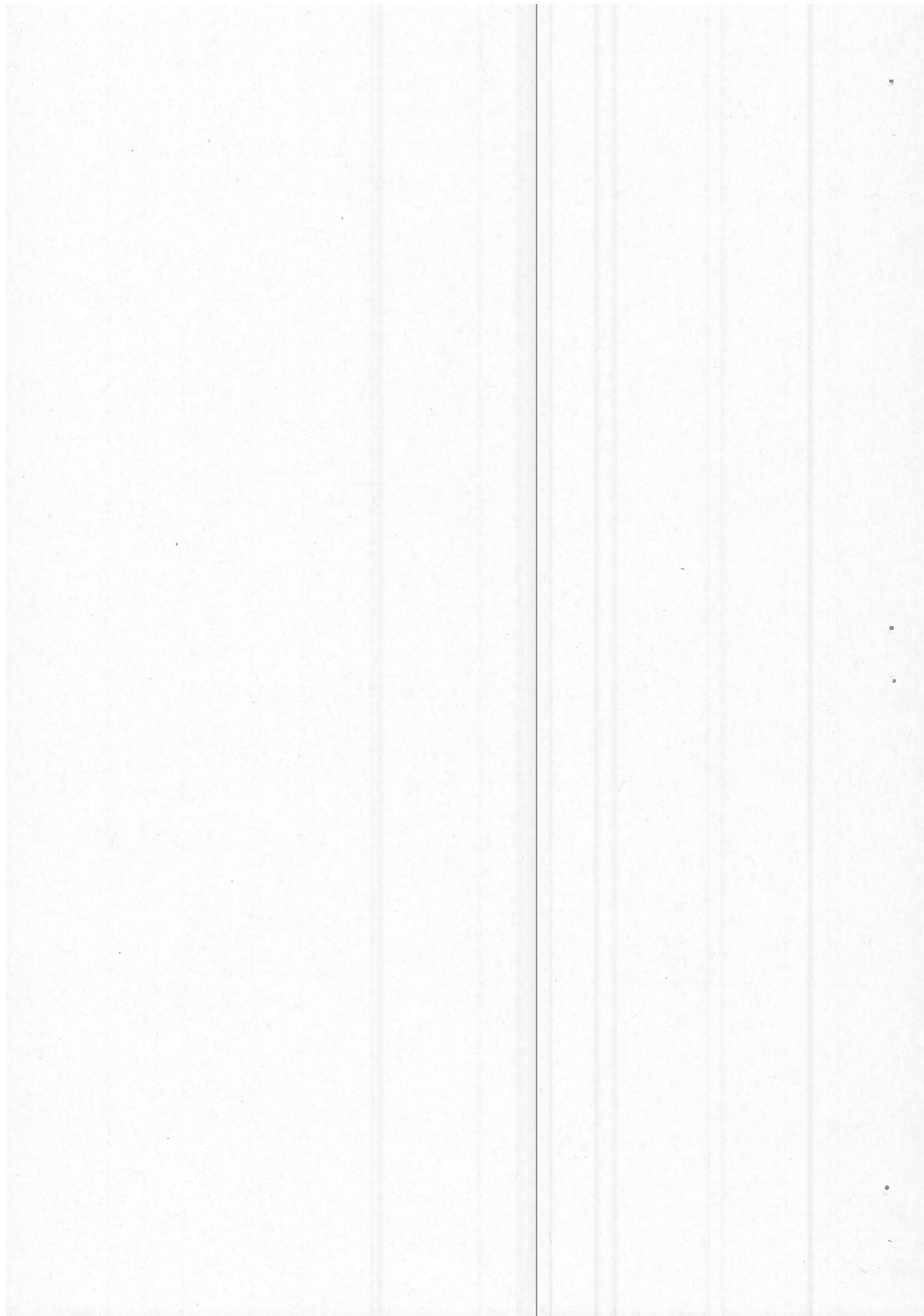


f) calcolo interessi di mora sui mancati pagamenti

Titolo	Data di decorrenza	importo	numero giorni di decorrenza interessi	interessi di mora				
				da	a	tasso	giorni	importo
fatture-emesse il 29.12.1995	1-gen-96	€ 61.580,25	7.790	1-gen-96	31-ago-96	10,500%	243	€ 4.304,71
				1-set-96	31-ago-97	11,750%	364	€ 7.215,86
				1-set-97	31-ago-98	9,500%	364	€ 5.834,10
				1-set-98	31-ago-99	7,880%	364	€ 4.839,23
				1-set-99	31-dic-99	6,380%	121	€ 1.302,43
				1-gen-00	31-dic-00	6,250%	365	€ 3.848,77
				1-gen-01	31-dic-01	8,000%	364	€ 4.912,92
				1-gen-02	31-dic-02	7,250%	364	€ 4.452,34
				1-gen-03	31-dic-03	7,380%	364	€ 4.532,17
				1-gen-04	31-dic-05	7,130%	730	€ 8.781,34
				1-gen-06	31-dic-06	5,350%	364	€ 3.285,52
				1-gen-07	31-dic-07	5,950%	364	€ 3.653,99
				1-gen-08	31-dic-08	6,630%	365	€ 4.082,77
				1-gen-09	31-dic-09	6,640%	364	€ 4.077,73
				1-gen-10	31-dic-10	4,280%	364	€ 2.628,41
				1-gen-11	31-dic-11	4,080%	364	€ 2.505,59
				1-gen-12	30-apr-17	4,080%	1946	€ 13.395,27
				€ 83.653,14	€ 83.653,14			

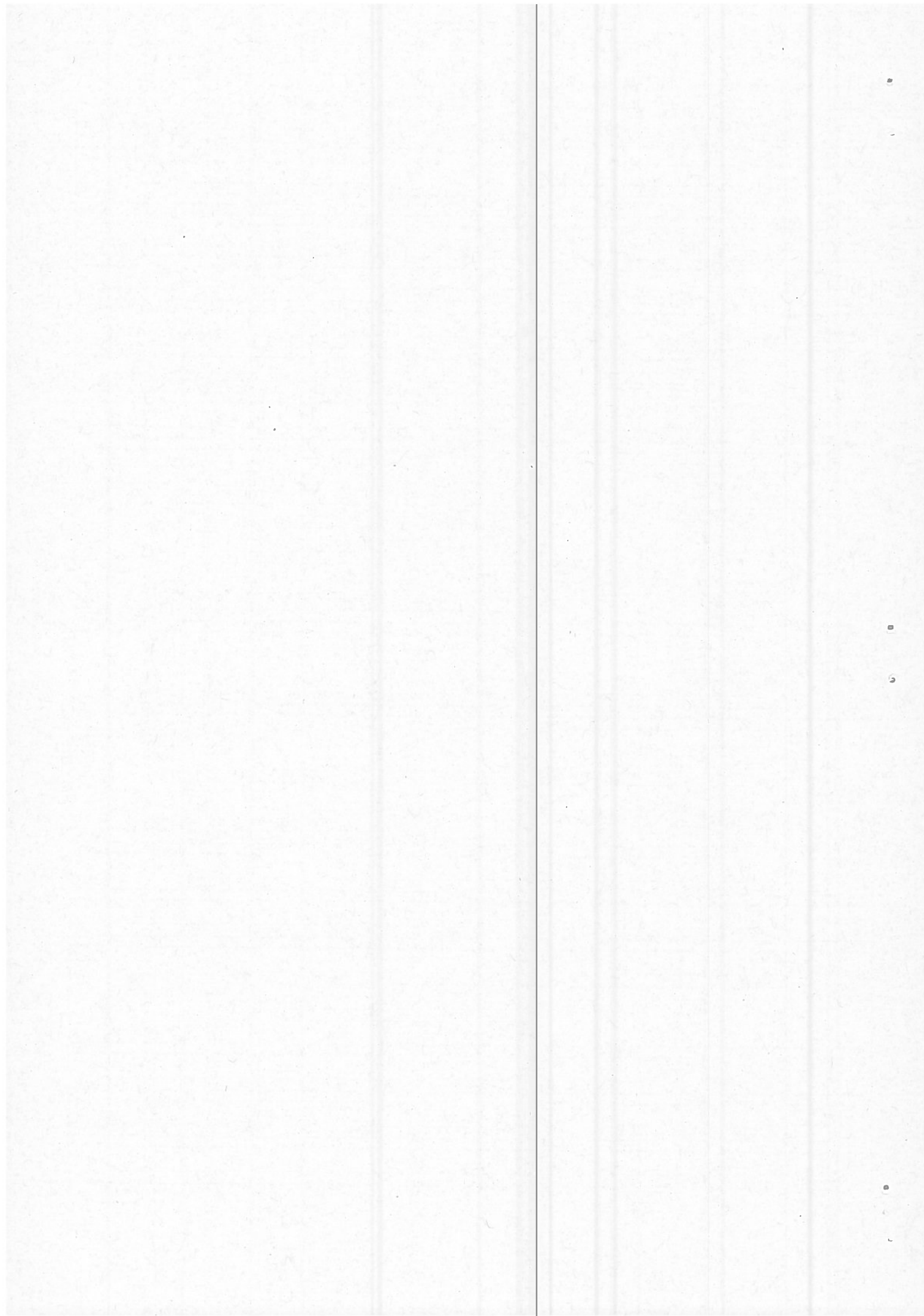
fattura emessa il 30.12.1998	1-gen-99	€ 9.471,02	6.694	1-gen-99	31-ago-99	7,880%	242	€ 494,82
				1-set-99	31-dic-99	6,380%	121	€ 200,31
				1-gen-00	31-dic-00	6,250%	365	€ 591,94
				1-gen-01	31-dic-01	8,000%	364	€ 755,61
				1-gen-02	31-dic-02	7,250%	364	€ 684,77
				1-gen-03	31-dic-03	7,380%	364	€ 697,05
				1-gen-04	31-dic-05	7,130%	730	€ 1.350,57
				1-gen-06	31-dic-06	5,350%	364	€ 505,31
				1-gen-07	31-dic-07	5,950%	364	€ 561,98
				1-gen-08	31-dic-08	6,630%	365	€ 627,93
				1-gen-09	31-dic-09	6,640%	364	€ 627,15
				1-gen-10	31-dic-10	4,280%	364	€ 404,25
				1-gen-11	31-dic-11	4,080%	364	€ 385,36
				1-gen-12	30-apr-17	4,080%	1946	€ 2.060,19
				€ 9.947,23	€ 9.947,23			

€ 93.600,37



calcolo interessi per ritardati pagamenti alla data di ciascun pagamento effettuato

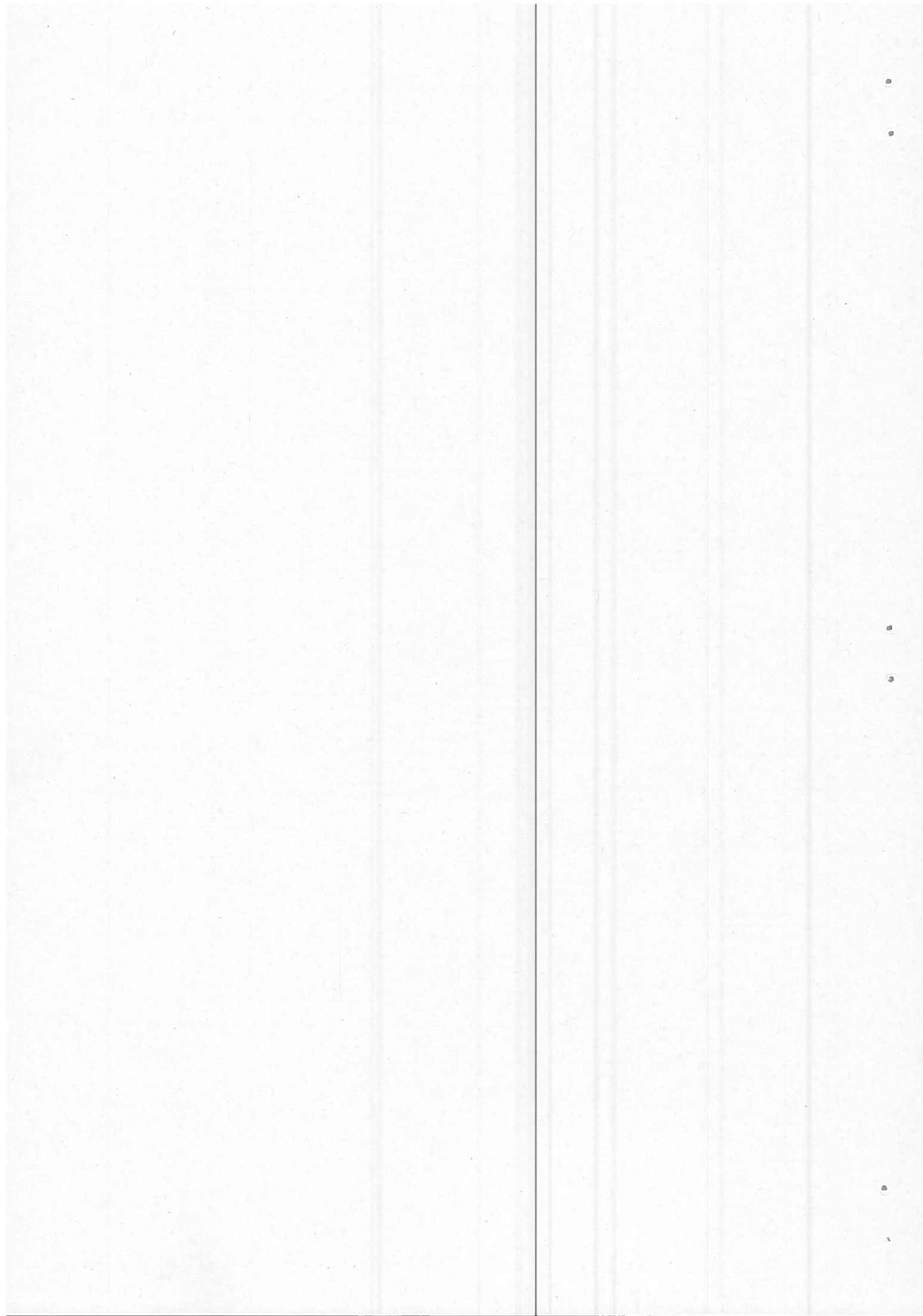
Titolo	Data Certificato di pagamento	importo	Data inizio decorrenza interessi	interessi legali fino ai primi 30 gg	interessi di mora					SOMMA INTERESSI LEGALI E DI MORA	CONCORRENZA DELLE SOMME
					da	a	tasso	giorni	importo		
Certificato N.1				tasso							
				5,00%							
	18-giu-90	€ 123.603,63	18-lug-90	€ 507,96	17-ago-90	31-ago-90	14,500%	14	€ 687,44	€ 1.195,40	
					1-set-90	6-set-90	13,500%	5	€ 228,58	€ 228,58	
									€ 1.423,98	€ 1.423,98	
Certificato N.2				tasso							
				5,00%							
	6-lug-90	€ 78.036,64	5-ago-90	€ 320,70	4-set-90	17-set-90	13,500%	13	€ 375,22	€ 695,92	€ 695,92
Certificato N.3				tasso							
				5,00%							
	2-ott-90	€ 124.454,23	1-nov-90	€ 511,48	1-dic-90	7-dic-90	13,500%	8	€ 276,19	€ 787,84	€ 787,84
Certificato N.4				tasso							
				10,00%							
	30-lug-91	€ 270.554,21	29-ago-91	€ 1.630,74						€ 1.630,74	€ 1.630,74
Certificato N.5				tasso							
				10,00%							
	17-mar-92	€ 407.988,04	16-apr-92	€ 2.682,66						€ 2.682,66	€ 2.682,66
Certificato N.6				tasso							
				10,00%							
	5-giu-92	€ 144.281,01	5-lug-92	€ 1.185,87	4-ago-92	28-ago-92	13,000%	24	€ 1.233,31	€ 2.419,18	€ 2.419,18
Certificato N.7	per ritardata emissione Certificato di pagam. SAL per lavori a tutto il 15.5.1992 Certificato in data 28.7.1995			tasso							
				10,00%							
	15-mag-92	€ 95.087,98	29-giu-92	€ 781,55	29-lug-92	31-ago-92	13,000%	33	€ 1.117,81	€ 1.899,15	
					1-set-92	31-ago-93	16,380%	364	€ 15.532,74	€ 15.532,74	
					1-set-93	31-ago-94	11,880%	364	€ 11.265,50	€ 11.265,50	
					1-set-94	31-ago-95	10,130%	364	€ 9.806,02	€ 9.806,02	
					1-set-95	12-set-95	10,500%	11	€ 300,89	€ 300,89	
	per ritardata emissione mandato di pagam. effettuata in data 12.9.1995 >> 14 gg			tasso							
				10,00%							
				€ 364,72						€ 364,72	
										€ 38.969,03	€ 38.969,03
Certificato N.8	per ritardata emissione Certificato di pagam. SAL per lavori a tutto il 7.2.1995 Certificato in data 28.7.1995			tasso							
				10,00%							
	7-feb-95	€ 164.225,55	24-mar-95	€ 1.349,80	23-apr-95	25-ago-95	10,130%	124	€ 5.651,70	€ 7.001,50	€ 7.001,50
Certificato N.9	per ritardata emissione Certificato di pagam. SAL per lavori a tutto il 15.9.1995 Certificato in data 5.12.1995			tasso							
				10,00%							
	15-set-95	€ 112.240,54	30-ott-95	€ 922,53	29-nov-95	5-dic-95	10,500%	6	€ 193,73	€ 1.116,26	
	per ritardata emissione mandato di pagam. effettuata in data 23.1.1996 >> 130 gg			tasso							
				10,00%							
			€ 922,53	29-nov-95	23-gen-96	10,500%	55	€ 1.775,86	€ 2.698,39	€ 2.698,39	
Certificato N.4bis				tasso							
				10,00%							
	30-lug-91	€ 72.529,01	29-ago-91	€ 596,13	28-set-91	2-apr-92	13,000%	187	€ 4.830,63	€ 5.426,76	€ 5.426,76
Certificato N.4ter				tasso							
				10,00%							
	19-feb-92	€ 35.305,29	20-mar-92	€ 290,18	19-apr-92	10-mag-92	13,000%	21	€ 264,06	€ 554,24	€ 554,24
Certificato N.6bis				tasso							
				10,00%							
	5-giu-92	€ 48.890,77	5-lug-92	€ 400,20	4-ago-92	31-ago-92	13,000%	27	€ 468,23	€ 668,43	
					1-set-92	31-ago-93	16,380%	364	€ 7.953,70	€ 7.953,70	
					1-set-93	31-ago-94	11,880%	364	€ 5.768,62	€ 5.768,62	
					1-set-94	31-ago-95	10,130%	364	€ 4.918,86	€ 4.918,86	
					1-set-95	22-feb-96	10,500%	174	€ 2.437,21	€ 2.437,21	
								€ 21.946,81	€ 21.946,81		
Certificato N.7bis				tasso							
				10,00%							
	28-lug-95	€ 13.455,57	27-ago-95	€ 110,59	26-set-95	21-nov-95	10,500%	56	€ 216,76	€ 327,36	€ 327,36
Certificato N.8bis				tasso							
				10,00%							
	28-lug-95	€ 41.085,54	27-ago-95	€ 337,69						€ 337,69	€ 337,69
Certificato N.9bis				tasso							
				10,00%							
	5-dic-95	€ 31.449,13	4-gen-96	€ 163,71						€ 163,71	€ 163,71
										€ 87.065,60	



9) calcolo interessi di mora sugli interessi per ritardato pagamento di ciascun certificato fino alla data (22.2.1996) dell'ultimo pagamento

Titolo	Data di decorrenza coincidente con quella del pagamento del titolo	Importo interessi sul certificato di pagamento	numero giorni di decorrenza interessi	Interessi di mora					CONCORRENZA DELLE SOMME
				da	a	tasso	giorni	importo	
Certificato di pagamento N.1	6-set-90	€ 1.423,98	1.995	6-set-90	31-ago-91	13,500%	359	€ 189,08	
				1-set-91	31-ago-92	13,000%	365	€ 185,12	
				1-set-92	31-ago-93	16,380%	364	€ 232,61	
				1-set-93	31-ago-94	11,880%	364	€ 168,71	
				1-set-94	31-ago-95	10,130%	364	€ 143,85	
				1-set-95	22-feb-96	10,130%	174	€ 68,77	
								€ 988,13	€ 988,13
Certificato di pagamento N.2	17-set-90	€ 695,92	1.984	17-set-90	31-ago-91	13,500%	348	€ 89,57	
				1-set-91	31-ago-92	13,000%	365	€ 90,47	
				1-set-92	31-ago-93	16,380%	364	€ 113,68	
				1-set-93	31-ago-94	11,880%	364	€ 82,45	
				1-set-94	31-ago-95	10,130%	364	€ 70,30	
				1-set-95	22-feb-96	10,130%	174	€ 33,61	
								€ 480,08	€ 480,08
Certificato di pagamento N.3	7-dic-90	€ 787,64	1.903	7-dic-90	31-ago-91	13,500%	267	€ 77,78	
				1-set-91	31-ago-92	13,000%	365	€ 102,39	
				1-set-92	31-ago-93	16,380%	364	€ 128,66	
				1-set-93	31-ago-94	11,880%	364	€ 93,32	
				1-set-94	31-ago-95	10,130%	364	€ 79,57	
				1-set-95	22-feb-96	10,130%	174	€ 38,04	
								€ 519,76	€ 519,76
Certificato di pagamento N.4	20-set-91	€ 1.630,74	1.816	20-set-91	31-ago-92	13,000%	346	€ 200,96	
				1-set-92	31-ago-93	16,380%	364	€ 266,38	
				1-set-93	31-ago-94	11,880%	364	€ 193,20	
				1-set-94	31-ago-95	10,130%	364	€ 164,74	
				1-set-95	22-feb-96	10,130%	174	€ 78,75	
								€ 904,04	€ 904,04
Certificato di pagamento N.5	10-mag-92	€ 2.682,66	1.383	10-mag-92	31-ago-92	13,000%	113	€ 107,97	
				1-set-92	31-ago-93	16,380%	364	€ 438,22	
				1-set-93	31-ago-94	11,880%	364	€ 317,83	
				1-set-94	31-ago-95	10,130%	364	€ 271,01	
				1-set-95	22-feb-96	10,130%	174	€ 129,55	
								€ 1.264,57	€ 1.264,57
Certificato di pagamento N.6	28-ago-92	€ 2.419,18	1.273	28-ago-92	31-ago-92	13,000%	3	€ 2,58	
				1-set-92	31-ago-93	16,380%	364	€ 395,18	
				1-set-93	31-ago-94	11,880%	364	€ 286,61	
				1-set-94	31-ago-95	10,130%	364	€ 244,39	
				1-set-95	22-feb-96	10,130%	174	€ 116,62	
								€ 1.045,59	€ 1.045,59
Certificato di pagamento N.7	12-set-95	€ 38.969,03	163	12-set-95	22-feb-96	10,500%	163	€ 1.827,27	€ 1.827,27
Certificato di pagamento N.8	28-lug-95	€ 38.969,03	209	28-lug-95	22-feb-96	10,500%	209	€ 2.342,95	€ 2.342,95
Certificato di pagamento N.9	23-gen-96	€ 2.698,39	30	23-gen-96	22-feb-96	10,500%	30	€ 23,29	€ 23,29
Certificato di pagamento N.4bis	2-apr-92	€ 5.426,76	1.421	2-apr-92	31-ago-92	13,000%	151	€ 291,86	
				1-set-92	31-ago-93	16,380%	364	€ 886,47	
				1-set-93	31-ago-94	11,880%	364	€ 642,93	
				1-set-94	31-ago-95	10,130%	364	€ 548,22	
				1-set-95	22-feb-96	10,130%	174	€ 282,08	
								€ 2.631,54	€ 2.631,54
Certificato di pagamento N.4ter	10-mag-92	€ 554,24	1.383	10-mag-92	31-ago-92	13,000%	113	€ 22,31	
				1-set-92	31-ago-93	16,380%	364	€ 90,54	
				1-set-93	31-ago-94	11,880%	364	€ 65,68	
				1-set-94	31-ago-95	10,130%	364	€ 55,99	
				1-set-95	22-feb-96	10,130%	174	€ 26,76	
								€ 261,26	€ 261,26
Certificato di pagamento N.7bis	21-nov-95	€ 327,36	93	21-nov-95	22-feb-96	10,500%	93	€ 8,76	€ 8,76
Certificato di pagamento N.8bis	26-set-95	€ 337,69	149	26-set-95	22-feb-96	10,500%	149	€ 14,03	€ 14,03
Certificato di pagamento N.9bis	23-gen-96	€ 163,71	30	23-gen-96	22-feb-96	10,500%	30	€ 1,41	€ 1,41
									€ 12.312,68





4) calcolo interessi di mora sul complesso degli interessi dal 23.2.1996 alla data del 30.4.2017

Data di decorrenza	importo interessi fino alla data del 22.2.1996	numero giorni di decorrenza interessi	interessi di mora				
			da	a	tasso	giorni	importo
23-feb-96	31-gen-72	7-mar-21	23-feb-96	31-ago-96	10,500%	190	€ 5.431,77
			1-set-96	31-ago-97	11,750%	364	€ 11.644,96
			1-set-97	31-ago-98	9,500%	364	€ 9.415,07
			1-set-98	31-ago-99	7,880%	364	€ 7.809,55
			1-set-99	31-dic-99	6,380%	121	€ 2.101,86
			1-gen-00	31-dic-00	6,250%	365	€ 6.211,14
			1-gen-01	31-dic-01	8,000%	364	€ 7.928,48
			1-gen-02	31-dic-02	7,250%	364	€ 7.185,19
			1-gen-03	31-dic-03	7,380%	364	€ 7.314,02
			1-gen-04	31-dic-05	7,130%	730	€ 14.171,34
			1-gen-06	31-dic-06	5,350%	364	€ 5.302,17
			1-gen-07	31-dic-07	5,950%	364	€ 5.896,81
			1-gen-08	31-dic-08	6,630%	365	€ 6.588,78
			1-gen-09	31-dic-09	6,640%	364	€ 6.580,64
			1-gen-10	31-dic-10	4,280%	364	€ 4.241,74
			1-gen-11	31-dic-11	4,080%	364	€ 4.043,53
			1-gen-12	30-apr-17	4,080%	1946	€ 21.617,31
							€ 133.484,36

